



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 21 del 26/02/2009

NUOVO RICORSO CON MOTIVI AGGIUNTI, NUOVI ED ULTERIORI NEL PROCEDIMENTO PENDENTE AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. II N. 16/2009, NOTIFICATI IN DATA 19.02.2009 = RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilanove , il giorno ventisei , del mese di febbraio , alle ore 12:30 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	P
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	
8	CAVOLI ALBERTO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta Ordinaria valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio
Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto notificato presso la civica residenza in data 23.12.2008 la società OMISSIS proponeva ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna *"per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica del 23.10.2008, n. 104, notificata il 28.10.2008 avente ad oggetto la decadenza dalla Concessione per la costruzione e gestione di un'autostazione terminal e l'affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento di cui al contratto rep. n. 19516 del 3.12.2002, e della relativa relazione tecnica predisposta dal Dirigente competente, del procedimento di decadenza promosso, nonché di ogni altro atto e provvedimento pregresso, presupposto, successivo e consequenziale (All.1)"*;

- che il suddetto ricorso veniva depositato in data 08.01.2009, assegnato alla seconda sezione ed iscritto al n. 16/09;

- che con Deliberazione G.M. n. 6 del 22.01.2009 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- che con motivi aggiunti notificati in data 23.01.2009 la società OMISSIS chiedeva *"l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 848 del 23/12/2008, avente ad oggetto la decadenza della Concessione per la costruzione e gestione di una autostazione nel Comune di Cattolica e per la gestione in concessione delle aree pubbliche a parcheggio di cui al contratto Rep. n. 19516 del 03/12/2002 (All.1)"*;

- che con Deliberazione G.M. n. 8 del 28.01.2009 si stabiliva di resistere in giudizio anche avverso i suddetti motivi aggiunti, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- che con Ordinanza n. 97/2009 del 05.02.2009, resa all'esito della camera di consiglio del 05.02.2009, il T.A.R. Emilia Romagna - Bologna - sez. 2^a respingeva l'istanza cautelare proposta dalla società ricorrente;

Visti il nuovo ricorso con motivi aggiunti, nuovi ed ulteriori nel procedimento suddetto notificati presso la civica residenza in data 17/19.02.2009 *"per l'annullamento previa sospensiva della Determinazione Dirigenziale n. 848 del 23/12/2008, notificata in data 29/12/2008, avente ad oggetto la decadenza della Concessione per la costruzione e gestione di una autostazione nel Comune di Cattolica e per la gestione in concessione delle aree pubbliche a parcheggio di cui al contratto Rep. n. 19516 del 03/12/2002 (All.1a), nonché di ogni altro atto e provvedimento pregresso, presupposto, successivo e consequenziale ed in particolare della Deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica del 23.10.2008, n. 104, notificata il 28.10.2008 avente ad oggetto la decadenza dalla Concessione per la costruzione e gestione di un'autostazione terminal e l'affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento di cui al contratto rep. n. 19516 del 3.12.2002, e della relativa relazione tecnica predisposta dal Dirigente competente, del procedimento di decadenza promosso (All.1b)"*;

Visti i seguenti motivi suddetti posti a fondamento di questa terza iniziativa giudiziale: *"Sul difetto di giurisdizione. Sulla qualificazione del contratto inter partes. Sulla illegittimità del procedimento di decadenza per eccesso di potere e violazione di legge. Sulla obbligatorietà del ricorso all'istituto della risoluzione contrattuale."*; *"Eccesso di potere e violazione di legge per errata rappresentazione dei fatti oggetto della relazione tecnica di cui alla delibera impugnata"*; *"Sviamento di*

potere e violazione di legge in ordine al procedimento di decadenza avviato"; "Sulla sussistenza del credito della GeCo Park e sulla insussistenza di inadempimento. Sul diritto alla salvaguardia dell'equilibrio economico ex art. 7 del contratto inter partes e art. 19 comma 2 della l. 109/1994, oggi regolata dall'art. 143 comma 8 del Codice degli Appalti, dlgs. 163/2006. Sulla eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nei confronti del Comune"; "Violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 1460 c.c.. Eccesso di potere per omessa considerazione dell'assenza della clausola solve et repete. Mancanza di gravità del presunto inadempimento."; "Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alla presunta omissione di presentazione di idonee garanzie"; "Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alla presunta omissione di presentazione di una contabilità analitica della gestione delle strisce blu"; "Sul risarcimento del danno da lucro cessante e mancato guadagno e sull'obbligo di assicurare l'equilibrio economico da parte del Comune di Cattolica";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla società ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, In via cautelare: sospendere gli atti impugnati, per le motivazioni espresse in narrativa; In via pregiudiziale, anche con sentenza immediata: acclarata la natura privatistica del rapporto negoziale fra il Comune di Cattolica e la OMISIS, per l'effetto, in relazione a quanto stabilito da Cass. sez. un. 08-10-2008, n. 24785, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.leg. n. 80 del 1998, come modif. dall'art. 7 l. n. 205 del 2000, recata dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito. In via subordinata di merito: - annullare per quanto espresso in narrativa la Determinazione Dirigenziale n. 848 del 23/12/2008, notificata in data 29/12/2008, avente ad oggetto la decadenza dalla Concessione per la costruzione e gestione di una autostazione nel Comune di Cattolica e per la gestione in concessione delle aree pubblico a parcheggio di cui al contratto Rep. n. 19516 del 03/12/2002, nonché ogni atto presupposto e conseguente, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica del 23.10.2008, n. 104 avente ad oggetto la decadenza dalla concessione per la costruzione e gestione di un'autostazione terminal e l'affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento di cui al contratto rep. n. 19516 del 3.12.2002, e della relativa relazione tecnica predisposta dal Dirigente competente, del relativo procedimento per decadenza, nonché di ogni altro atto e provvedimento pregresso, presupposto, successivo e consequenziale; In ogni caso: - accertare l'obbligo in capo al Comune di Cattolica, ex art. 7 del contratto inter partes e art. 19 comma 2 della l. 109/1994, oggi regolata dall'art. 143 comma 8 del Codice degli Appalti, dlgs. 163/2006, di provvedere all'equilibrio economico del rapporto di concessione a tutto il 31.10.2008 e per l'effetto; - condannare l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente la complessiva somma di € 1.100.013,00, quale sommatoria del danno emergente pari ad € 730.866,00 e del lucro cessante pari ad € 369.147,00 ovvero nella diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, il tutto maggiorato da interessi come per legge. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.";

Vista la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 15/09 del 24.02.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere anche avverso i notificati motivi aggiunti nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della società ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L.

27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di resistere in giudizio avverso il nuovo ricorso con motivi aggiunti, nuovi ed ulteriori nel procedimento suddetto notificati presso la civica residenza in data 17/19.02.2009, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) -di riservare a separato atto del Dirigente del Settore Finanziario l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito.

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07.03.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 05.03.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07.03.2009 al 22.03.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli